# Opzione cessione bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio è possibile sostituire o annullare le comunicazioni inviate

a optato per la cessione dei bonus edilizi può inviare - dal 9 al 13 maggio 2022 - comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 e le spese del 2021. Inoltre, sempre entro la stessa data è possibile ritrasmettere le comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 per risolvere alcune difficoltà segnalate dai contribuenti.

Arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E, un’importante precisazione in merito alla comunicazione relativa all’opzione per la **cessione dei crediti** derivanti dai bonus edilizi, scaduta lo scorso 29 aprile.

Da più parti era stato segnalato che, a ridosso della scadenza, si erano avuti alcuni **problemi**, sia in ordine alla trasmissione dei dati sia in merito alla possibilità di correggerli o annullarli.

L’Agenzia, quindi, prendendo atto di tali **criticità**, è intervenuta con la risoluzione n. 21/E/2022 aprendo una **finestra temporale**, **dal 9 al 13 maggio 2022**, per permettere ai contribuenti di rimediare a tutte quelle situazioni problematiche che si sono verificate.

Per capire meglio di cosa si tratta vale la pena di riassumere brevemente l’adempimento in discussione.

## **Comunicazione delle opzioni**

L’adempimento è quello contenuto nell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che stabilisce l’invio di una comunicazione se si opta per la **cessione del credito** o lo **sconto sul corrispettivo** relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Come previsto dal [decreto Sostegni ter](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/03/24/decreto-sostegni-ter-mappa-novita-imprese-professionisti) (D.L. n. 4/2022) per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (da 4 a 9 rate a seconda del tipo di detrazione), la comunicazione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, doveva essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate **entro il 29 aprile 2022**.

Inoltre, con una successiva modifica contenuta nel [decreto Energia (D.L. n. 17/2022)](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/04/29/decreto-energia-mappa-novita) è stato disposto che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al suddetto termine, ma comunque entro il **15 ottobre 2022** (più precisamente 17 ottobre in quanto il 15 cade di sabato).

Molti contribuenti che si sono cimentati con la trasmissione della comunicazione entro il 29 aprile hanno avuto alcuni problemi.

Infatti, anche a causa delle tante modifiche normative che nelle ultime settimane hanno interessato la materia dei bonus edilizi e la possibilità di cederli, sono state **scartate numerose comunicazioni** trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022.

In altri casi, invece, le comunicazioni inviate e accolte contenevano **errori sostanziali** che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

A tale proposito, il [provvedimento 3 febbraio 2022](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/crediti-dimposta/quotidiano/2022/02/04/cessione-bonus-edilizi-modello-utilizzabile-4-febbraio-alcune-proroghe), che ha definito le modalità operative per l’esercizio dell’opzione, dispone che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta ed entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Evidentemente, però, i problemi riscontrati sono stati tali da impedire ai contribuenti di adempiere correttamente all’obbligo di legge.

## **Come è possibile rimediare**

L’Agenzia delle entrate ha preso atto di tali problemi, dopo che alcune associazioni di categoria, singoli contribuenti e professionisti avevano chiesto a gran voce un intervento in tal senso.

Infatti, è stata emanata la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E (cui ha fatto seguito anche un comunicato stampa) con la quale è stato previsto che, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021:

- dal **9 al 13 maggio 2022** è possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa;

- **entro il 13 maggio 2022** devono essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

- **entro il 17 maggio 2022**, i crediti emergenti dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti a e b), sono caricati sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari.

In tale ultimo caso si applicano le ordinarie regole per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo che il caricamento sulla piattaforma dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel **mese di aprile 2022**, avviene **entro il 10 maggio 2022**.

Per queste ultime comunicazioni eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo e quindi **entro il 5 maggio 2022**.

Nella grafica che segue si riassume la nuova tempistica come emerge dalla risoluzione n. 21/E/2022.

dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa;

- **entro il 13 maggio 2022** devono essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

- **entro il 17 maggio 2022**, i crediti emergenti dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti a e b), sono caricati sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari.

In tale ultimo caso si applicano le ordinarie regole per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo che il caricamento sulla piattaforma dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel **mese di aprile 2022**, avviene **entro il 10 maggio 2022**.

Per queste ultime comunicazioni eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo e quindi **entro il 5 maggio 2022**.

Nella grafica che segue si riassume la nuova tempistica come emerge dalla risoluzione n. 21/E/2022.

